

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 settembre 2006, n. 0292/Pres.

Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 2, comma 30, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti a titolo di concorso negli oneri che sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0293/Pres.

Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2 lettere a) e d) recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0294/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 49 e seguenti. Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0295/Pres.

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0298/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale. Approvazione modifiche Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 18.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 53

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).
Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2006, n. 54

Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/ CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 55.

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2006, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2006, n. 57

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico) Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 35.

Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare Pag. 14

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 36.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a Pag. 14

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 41. Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 38.

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 143 e 17 dicembre 1996, n. 136, così come successivamente modificate Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 39.

Disposizioni in materia di trasporti e viabilità . . . Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 27.

Concessione di garanzie fidejussorie in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2006, n. 28.

Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fini a 150.000 volt Pag. 19

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2006, n. 29.

Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 30.

Disciplina organica in materia di riordino del sistema associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 31.

Interventi della Regione a favore dei «Molisani nel mondo».
Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2006, n. 20.

Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2006, n. 21.

Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie.
Pag. 30

REGIONE BASILICATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1° agosto 2006, n. 168.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Articoli 20 e 21 decreto legislativo n. 196/2003) - Codice in materia di protezione di dati personali - Approvazione. . . . Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 settembre 2006, n. 0292/Pres.

Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 2, comma 30, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti a titolo di concorso negli oneri che sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 30 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», che stanziava, per l'anno 2006 un fondo di euro 50.000 a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a titolo di concorso negli oneri che tali enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle Autonomie locali;

Visti gli articoli 80 ed 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che disciplinano rispettivamente gli oneri per permessi retribuiti ed i rimborsi spese ed indennità di missione;

Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri di riparto del fondo suddetto prevedendo il concorso negli oneri così come individuati dal succitato «Testo unico» e relativi alla partecipazione alle sedute del Consiglio delle autonomie locali, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro;

Vista la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2006 dell'ufficio di presidenza del consiglio delle autonomie locali con cui è stato reso parere favorevole a condizione che il rimborso delle spese di viaggio sia previsto nella misura del 99%;

Ritenuto di prevedere il concorso nelle spese sostenute dalle amministrazioni locali beneficiarie del riparto nelle seguenti misure: 100% degli oneri sostenuti per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici; 99% degli oneri sostenuti per spese di viaggio; 100% degli oneri sostenuti per le indennità di missione;

Ritenuto di prevedere, in via generale la riduzione in misura proporzionale delle assegnazioni in caso di insufficienza dello stanziamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2211 del 22 settembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 2, comma 30, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 («Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti a titolo di concorso negli oneri che sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 settembre 2006

ILLY

Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'art. 2, comma 30, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti a titolo di concorso negli oneri che sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all'art. 2, comma 30 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Il fondo di cui all'art. 2, comma 30 della legge regionale n. 12/2006 è destinato alle amministrazioni locali aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, a titolo di concorso nelle spese che tali enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali, istituito con la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione, autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Per la partecipazione ai lavori del Consiglio delle autonomie locali da parte degli amministratori degli enti locali di cui all'art. 2, l'Amministrazione regionale concorre al rimborso delle seguenti spese:

a) gli oneri per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici che, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono posti a carico degli enti presso i quali gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche;

b) le spese di viaggio di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000;

c) le indennità di missione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora prevista a carico dell'Amministrazione locale beneficiaria;

2. I lavori del Consiglio delle autonomie locali di cui al comma 1 comprendono le riunioni plenarie, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Art. 4.

Misura del concorso

1. L'Amministrazione regionale concorre a sostenere le spese di cui all'art. 3 nelle seguenti misure:

a) 100% per le spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. a;

b) 99% per le spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b;

c) 100% per le spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. c.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'assegnazione spettante a ciascuna Amministrazione locale beneficiaria è ridotta proporzionalmente.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I comuni interessati presentano domanda al Servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 ottobre, indicando le spese che hanno sostenuto e che prevedono di sostenere nell'anno in corso, distintamente e secondo le voci di spesa elencate all'art. 3, comma 1.

Art. 6.

Rendicontazione e modalità di erogazione

1. Entro il 31 marzo le amministrazioni locali richiedenti presentano al servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio, attestante, nei modi di cui all'art. 42 legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, distintamente e secondo l'elencazione di cui all'art. 3, comma 1.

2. L'amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto di cui al comma 1, assegna le risorse spettanti a rimborso, di cui all'art. 1, in un'unica soluzione, entro il limite massimo preventivato e dichiarato dai comuni nelle domande di cui all'art. 5, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per le spese relative all'anno 2006, le domande di cui all'art. 5 sono presentate al Servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0293/Pres.

Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2 lettere a) e d) recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 25 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2006 n. 1575 con la quale è stata approvata, in via provvisoria, subordinatamente all'acquisizione del parere della III Commissione consiliare permanente, come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, una modifica al «Regolamento recante Requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia» di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) e d) della legge regionale medesima;

Atteso che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta tenutasi il 25 luglio 2006, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in merito al contenuto della precitata deliberazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2088 del 18 settembre 2006;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)», emanato

con decreto del Presidente della Regione n. 087/Pres. del 12 aprile 2006, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farlo osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Modifica del «Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 087/Pres. del 12 aprile 2006.

Art. 1.

Sostituzione del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 087/PRES/2006

1. Il comma 3 dell'art. 9 del «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)» è sostituito dal seguente:

«3. I nidi d'infanzia esistenti di cui al comma 1, presentano la domanda per l'autorizzazione al funzionamento entro il 15 gennaio 2007».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0294/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 49 e seguenti. Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 43 del 25 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che disciplina le attività della Regione nella materia della difesa del suolo nonché la gestione del demanio idrico regionale, in attuazione del decreto legislativo 5 maggio 2001 n. 265;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che, all'art. 4, comma 49 e seguenti, autorizza l'amministrazione regionale a provvedere al ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua;

Considerato che, per dette finalità, il comma 51 dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 1/2005 prevede l'adozione di apposito regolamento;

Visto il testo di regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche, di cui alla norma sopra citata;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2131 di data 15 settembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche, di cui all'art. 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche, di cui all'art. 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento, concessione ed erogazione delle provvidenze concernenti il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

2. Gli sbarramenti e i manufatti idraulici per i quali trova applicazione il comma 1 sono individuati con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 51, della legge regionale n. 1/2005.

Art. 2.

Accertamento dei danni

1. Al verificarsi degli allagamenti a seguito di eventi di piena, di cui all'art. 1, comma 1, i comuni nei cui territori ricadono le aree interessate ne danno segnalazione al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il Servizio idraulica, di concerto con i comuni, procede alla delimitazione delle aree allagate, redige apposito elaborato cartografico e lo trasmette ai comuni medesimi, nonché all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. All'esaurimento dell'evento, i comuni fissano il termine, non superiore a trenta giorni lavorativi, per la presentazione delle richieste di indennizzo e ne danno avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio.

2. Entro il termine fissato al comma 1, i soggetti proprietari o utilizzatori dei fondi ove sono praticate le colture danneggiate presentano ai comuni, nei cui territori detti fondi ricadono, la richiesta di indennizzo, indicando il titolo di svolgimento dell'attività agricola, le colture praticate, le relative superfici, la descrizione dei danni subiti e i dati catastali dei fondi interessati dalle colture danneggiate.

3. I comuni, entro i quindici giorni successivi, trasmettono le suddette segnalazioni all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede all'accertamento dei danni riportati dalle colture agricole effettivamente praticate, stima gli indennizzi e redige apposita relazione. Entro novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui al comma 3, l'Ispettorato provinciale trasmette a ciascun comune la relazione per i danni accertati sui fondi ricadenti nel territorio di propria competenza.

5. I comuni possono provvedere alla quantificazione di eventuali oneri accessori per la rimozione di materiali galleggianti trasportati dalle piene e depositati sulle aree private a seguito del ritiro delle acque di allagamento, mediante la redazione, a cura dei propri uffici tecnici, di apposita perizia, corredata da documentazione cartografica e fotografica e da una stima della spesa. Ai fini del presente comma non viene riconosciuto l'onere per la rimozione di sedimenti formati sui terreni a seguito del naturale processo di decantazione dei materiali fini in sospensione nelle acque torbide stazionanti durante i periodi di invaso, a meno che tali materiali determinino effettivo pregiudizio alla coltivabilità, riconosciuto nell'ambito degli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 3.

Riparto ed erogazione dei fondi per gli indennizzi

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui all'art. 2, comma 4, i comuni trasmettono la relazione medesima, nonché la perizia di cui all'art. 2, comma 5, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio idraulica.

2. Sulla base degli importi quantificati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e di quelli risultanti dalle eventuali perizie redatte dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 5, il Servizio idraulica predispose il riparto tra i comuni dei fondi da corrispondere a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati; nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente alla copertura dell'ammontare complessivo degli indennizzi, gli importi risultanti dal riparto sono ridotti proporzionalmente fino a rientrare nei limiti delle risorse disponibili.

3. Gli importi risultanti dal riparto di cui al comma 2, suddivisi per comune, sono trasferiti ai comuni stessi, con decreti del direttore del Servizio idraulica.

4. I comuni provvedono all'erogazione degli indennizzi ai singoli soggetti richiedenti.

5. Gli indennizzi non erogati entro un anno dall'emissione dei decreti di cui al comma 3, sono restituiti all'amministrazione regionale, salvo che prima della scadenza ditale termine sia presentata dal comune motivata richiesta di proroga, che può essere concessa per ulteriori sei mesi.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0295/Pres.

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 concernente la «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA»;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 3 della citata legge regionale n. 6/1998, ai sensi del quale l'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del regolamento di cui all'art. 22, comma 5 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente di concerto con l'assessore regionale alla sanità;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge regionale 6/1998, con tale regolamento, sono altresì individuate le fattispecie per le quali la Regione, gli enti locali e le aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;

Vista la deliberazione giunta 30 giugno 2006, n. 1490 con la quale è stato approvato in via preliminare, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 1/2006, il «Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6», redatto di concerto con la direzione centrale salute e protezione sociale;

Vista la deliberazione n. 26 del 6 settembre 2006 con la quale il Consiglio delle autonomie locali, ha espresso parere favorevole sul testo del «Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6», approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 22 settembre 2006, n. 2186;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari e gli Enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli Enti locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6.

Art. 1

Oggetto e finalità programmatiche

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), disciplina le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Dipartimenti delle ASS, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa, secondo i principi di semplificazione, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il regolamento definisce altresì le fattispecie per le quali la Regione, le Province, le comunità montane e collinari, i comuni ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle loro funzioni mediante le convenzioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 6/1998.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) fabbisogno stimato di protezione ambientale: il livello di stress cui è sottoposto l'ambiente per effetto delle pressioni antropiche e delle caratteristiche del territorio;

b) enti locali: gli enti e le loro forme associative, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

c) prestazioni di ARPA: qualsiasi tipologia di servizio, prodotto, studio o progetto rientrante nelle attività dell'ARPA comprese tra quelle elencate dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1998.

Art. 3.

Attività istituzionali di ARPA: fattispecie obbligatorie

1. Nell'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria, la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente di ARPA per tutte le prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2.

A tal fine gli enti locali ed i dipartimenti delle ASS stipulano le convenzioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 6/1998.

2. Le fattispecie obbligatorie comprendono tutte le attività di monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali e sui principali fattori di rischio ambientali, igienico-sanitari e degli ambienti di lavoro e più in generale le attività di supporto tecnico richieste ad ARPA nell'ambito dei procedimenti che l'ente competente è vincolato ad avviare ai sensi di specifiche disposizioni di legge o di regolamento emanate a livello statale o regionale, nonché ai sensi di linee guida di prevenzione ambientale ed igienico sanitaria emanate a livello statale o regionale. Rientrano tra queste:

a) il monitoraggio ambientale: si tratta di attività di rilevazione sistematica delle variazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o a misure tecniche. Prevede attività di progettazione o di realizzazione attraverso misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, con frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualità ambientale, anche a fini sanitari. Ricomprende anche le reti di monitoraggio automatiche e tutti i sistemi per la loro gestione;

b) il controllo ambientale: si tratta di attività di verifica di conformità alle normative ambientali vigenti e a eventuali prescrizioni autorizzative riguardo a un dato elemento (parti di impianto, attività). Prevede attività di programmazione o di realizzazione di rilevazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o misure tecniche, attraverso sopralluoghi, misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, in accordo con procedure documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualità ambientale, anche ai fini sanitari;

c) il supporto tecnico: si tratta di attività tecniche, svolte anche attraverso la conduzione di sopralluoghi, la redazione di pareri e la partecipazione a conferenze di servizi, nelle quali le competenze e le conoscenze di carattere ambientale vengono messe a disposizione degli enti che ne fanno richiesta ai fini dell'espletamento dei procedimenti di propria competenza in materia. Il supporto tecnico comprende le attività di Pronto intervento ambientale, cioè le attività di rilevazione delle variazioni di una caratteristica chimica, fisica, biologica, in base a parametri o misure tecniche, eseguite su chiamata della Regione, degli enti locali, dei dipartimenti delle ASS o dell'autorità giudiziaria, al fine di documentarne, valutarne o contenerne gli effetti. Sono escluse le attività di supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali, svolte tramite studi, ricerche o progetti, e quelle di supporto alla promozione di sistemi di gestione ambientale;

d) l'informazione ambientale: si tratta di un insieme di sistemi e di attività che consentono la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione dei dati e dell'informazione ambientale. Comprende i sistemi informatici di raccolta delle informazioni, i sistemi di elaborazione e di reportistica ambientale, le strutture di pubblicazione dei dati su internet ed intranet, le strutture di promozione, di formazione e di educazione ambientale, le strutture di supporto e di analisi territoriale su substrato cartografico, le strutture di elaborazione degli indicatori ambientali, le strutture di reportistica ambientale (RSA), l'URP.

Art. 4.

Convenzioni per l'avvalimento obbligatorio delle strutture tecniche provinciali dell'ARPA: elementi

1. Le convenzioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6/1998 individuano, per il triennio di riferimento, le prestazioni erogate dall'ARPA, il livello quantitativo e qualitativo delle medesime, i relativi costi, i tempi di erogazione. Stabiliscono altresì quali prestazioni, ed in che misura, sono erogate da ARPA a titolo gratuito in quanto coperte dal finanziamento regionale.

2. Le convenzioni prevedono altresì che qualora il costo della prestazione richiesta dall'ente locale sia posto, interamente o parzialmente, a carico di terzi, l'ente richiedente sostiene gli oneri economici specifici, versando ad ARPA il corrispettivo delle prestazioni erogate secondo il tariffario regionale dell'Agenzia, salva rivalsa.

3. Il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni è concordato in funzione delle seguenti variabili:

- a) i livelli di prestazione erogati nel triennio precedente;
- b) il fabbisogno stimato di protezione ambientale;
- c) il patrimonio tecnologico e professionale disponibile in relazione alle risorse assegnate.

4. I costi delle prestazioni erogate sono calcolati dall'ARPA secondo i seguenti parametri:

- a) costo orario del personale impiegato nell'espletamento delle singole operazioni richieste, così come risultante dai CCNL di comparto vigenti;
- b) costo dell'analisi;
- c) manutenzione e ammortamento delle attrezzature richieste per la prestazione;
- d) costi dei materiali utilizzati;
- e) altri costi rilevati da ARPA per l'esecuzione della singola prestazione;
- f) tempo d'esecuzione delle singole operazioni.

5. I tempi di erogazione delle prestazioni sono concordati in modo da garantire al richiedente il corretto esercizio delle funzioni di competenza.

6. Le convenzioni disciplinano, altresì, i tempi e le modalità di controllo e di monitoraggio sull'esecuzione delle prestazioni da parte dell'ARPA.

7. A tal fine l'ARPA adotta un sistema di monitoraggio, basato su specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di risposta a favore dell'ente convenzionato.

8. Le convenzioni sono stipulate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 5.

Convenzioni Regione- Province

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare le convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 6/1998, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese alle province e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'art. 3, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce, per ciascuna Provincia, i contenuti di una proposta di convenzione, precisando gli elementi di cui all'art. 4. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità dei livelli di protezione ambientale e della qualità dei servizi, la Regione acquisisce sulla proposta il parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/1998, di seguito Comitato.

3. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione è trasmessa alla provincia interessata, che si esprime nei successivi sessanta giorni, sentito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998.

4. Nei successivi trenta giorni, la Regione e ciascuna provincia stipulano le convenzioni, sentito il direttore generale dell'ARPA. Le convenzioni hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

5. Se durante il triennio di validità della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticità ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessità di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione d'ufficio o su richiesta della provincia può promuoverne l'aggiornamento, secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Convenzioni con enti locali diversi dalle province

1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'art. 3, gli enti locali diversi dalle province si avvalgono dell'ARPA secondo convenzioni, stipulate sulla base della convenzione tipo elaborata dalla Regione, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge regionale n. 6/1998.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare la convenzione tipo di cui al comma 1, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese agli enti locali di cui al comma 1 e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'art. 3, comma 2, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione.

3. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce il contenuto della proposta di convenzione-tipo, che traccia le linee di indirizzo e lo schema da utilizzare nella redazione delle singole convenzioni con gli enti locali interessati. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità dei livelli di protezione ambientale e della qualità dei servizi, la Regione acquisisce il parere del Comitato.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione, sentito il direttore generale dell'ARPA, è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali, che si esprime, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con le modalità di cui all'art. 36 della medesima legge regionale, ed è successivamente approvata dalla Giunta regionale.

5. Qualora si manifestino nuove e impreviste criticità ambientali oppure venga mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito della convenzione tipo, ovvero si ravvisi la necessità di un adeguamento della convenzione tipo al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione promuove l'aggiornamento con la procedura di cui ai commi precedenti.

6. Le convenzioni tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA sono stipulate entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva della convenzione tipo nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Le convenzioni stipulate tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, la validità di quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

8. Nella convenzione tra ARPA e gli enti locali di cui al comma 1 è prevista una clausola di rinegoziazione, legata all'aggiornamento della convenzione tipo da parte della Regione.

Art. 7.

Rapporti tra ARPA e Aziende per i servizi sanitari

1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'art. 3 le Aziende per i servizi sanitari, di seguito ASS, si avvalgono gratuitamente dell'ARPA secondo convenzioni stipulate con l'ARPA, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 6/1998.

2. Qualora tali prestazioni vengano erogate a favore di terzi cui spetta sostenerne il costo, interamente o parzialmente, la convenzione stabilisce le modalità con le quali vengono introitate dall'ARPA le tariffe per la parte di competenza, in relazione alla prestazione effettuata.

3. Le convenzioni contengono gli elementi di cui all'art. 4 ed hanno durata triennale. Qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente è prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.

4. Se durante il triennio di validità della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticità ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessità di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, le parti ne promuovono l'aggiornamento.

5. Nell'ambito del quadro di riferimento costituito dalle convenzioni, l'ARPA e i dipartimenti delle ASS redigono di comune intesa il programma operativo annuale delle prestazioni che l'ARPA dovrà svolgere a favore delle ASS.

6. Al fine di assicurare lo svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria, i Dipartimenti delle ASS e l'ARPA:

a) definiscono in modo congiunto procedure indicanti le modalità di attivazione e di reciproco supporto nelle attività di pronto intervento al fine di proporre le misure urgenti volte a tutelare nella situazione contingente l'ambiente e la salute pubblica;

b) istituiscono gruppi di lavoro permanenti per definire i piani annuali di lavoro e le modalità di gestione congiunta delle rispettive attività, per le quali, pur essendo individuato il soggetto referente sulla base del riparto di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/1998, la concorrenza dell'altro soggetto è tale da richiedere il massimo coinvolgimento delle due strutture.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le convenzioni di cui all'art. 4 sostituiscono le convenzioni, i patti, i protocolli d'intesa, le intese di programma e gli accordi, comunque denominati, già stipulati tra ARPA e gli enti locali in merito alle prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0298/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, ed in particolare l'art. 4, comma 17, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti locali contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale» emanato con proprio decreto 17 maggio 2006, n. 0152/Pres.;

Considerato, in particolare, che l'art. 10 del menzionato regolamento prevede, in sede di prima applicazione, che le domande di contributo da parte degli enti locali possano essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo;

Atteso che il regolamento più volte citato è entrato in vigore il giorno 8 giugno 2006 e che la scadenza di presentazione dei rendiconti prevista dall'art. 8 (rendicontazione e controlli) in sede di prima applicazione non consente la compiuta realizzazione delle attività oggetto di possibile contributo;

Riconosciuta la necessità di assicurare, per la rendicontazione dei progetti relativi alla prima applicazione della normativa in esame, tempi adeguati alla reale possibilità di esecuzione degli stessi;

Attesa pertanto l'opportunità di individuare nel giorno 31 gennaio 2008 la scadenza di rendicontazione delle spese che verranno sostenute per i progetti relativi ad istanze presentate dagli enti locali per processi di Agenda 21 locale presentati entro l'8 agosto 2006, e ciò avuto riguardo dei tempi di formulazione della relativa graduatoria e di quelli concernenti la realizzazione dei progetti medesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare le modifiche del regolamento di cui trattasi nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2249;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate al «Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale» emanato con proprio decreto 17 maggio 2006, n. 0152/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Modifiche al regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres./2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres./2006 è inserito il seguente:

«1-bis. «I beneficiari devono presentare a consuntivo entro il 31 gennaio 2008 la rendicontazione delle spese sostenute per le attività relative alle domande presentate ai sensi del comma precedente, con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione attestante l'attività svolta».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: ILLY

06R0624

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 18.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 27 novembre 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale - conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2005

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2005 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 15.333.408.333,56 cui vanno aggiunti euro 2.972.410.676,32 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2004 applicato al bilancio 2005. Le entrate complessive ammontano pertanto a euro 18.305.819.009,88.

2. Sul totale delle entrate accertate:

euro 11.184.032.847,40 sono state riscosse e versate;
euro 4.149.375.486,16 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2005

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 15.234.396.116,01.

2. Sul totale delle spese impegnate:

euro 10.916.783.768,91 sono state pagate;
euro 4.317.612.347,10 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2005

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2005, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2)	euro 18.305.819.009,88
Spese complessive (art. 3)	euro 15.234.396.116,01
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2005	euro 3.071.422.893,87

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2004 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2004 e precedenti, ride-terminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2005 sono stati riscossi e versati	euro 772.394.212,97
e sono rimasti da riscuotere	euro 5.942.957.290,79

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2004 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2004 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2005 sono stati pagati	euro 825.419.282,61
e sono rimasti da pagare	euro 2.773.322.994,47

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2005 (art. 2)	euro 4.149.375.486,16
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2004 e precedenti (art. 5)	euro 5.942.957.290,79
Residui attivi al 31 dicembre 2005	euro 10.092.332.776,95

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2005 (art. 3)	euro 4.317.612.347,10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2004 e precedenti (art. 6)	euro 2.773.322.994,47
Residui passivi al 31 dicembre 2005	euro 7.090.935.341,57

Art. 9.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2004				euro 867.360.083,14
		Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	euro 772.394.212,97	11.184.032.847,40	11.956.427.060,37	—
Pagamenti	euro 825.419.282,61	10.916.783.768,91	11.742.203.051,52	
Differenza positiva				euro 214.224.008,85
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2005				euro 1.081.584.091,99

Art. 10.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2005 è accertato nella somma di euro 4.082.981.527,37 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2005				euro 1.081.584.091,99
		Residui	Competenza	Totale
Residui attivi	euro 5.942.957.290,79	4.149.375.486,16	10.092.332.776,95	—
Residui passivi	euro 2.773.322.994,47	4.317.612.347,10	7.090.935.341,57	
Differenza positiva				euro 3.001.397.435,38
Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 2005				euro 4.082.981.527,37

Art. 11.

Disposizioni speciali - Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di euro 271.149.815,02 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91289 «Spese di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 3.1.1.7.3 1500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 7168 «Entrate di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2005, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior pagamento di euro 93.828,28 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 4380 «Spese d'ufficio», afferente all'UPB 1.2.1.1.620. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2005, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

3. È approvato il maggior pagamento di euro 20.635,62 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 13022 «Spese per le iniziative di promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari (art. 5, legge regionale 21 marzo 1995, n. 16)», afferente all'UPB 1.3.1.2.53 10. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2005, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

4. È approvato il maggior pagamento di euro 10.882,64 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 37369 «Indennità e spese accessorie per il funzionamento dell'autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani (art. 20, legge regionale 6 settembre 1999, n. 25)», afferente all'UPB 1.4.2.2.13400. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 85300 afferente all'UPB 1.5.1.2.18340), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2005, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 11.543.037.707,87.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 10.715.757.243,33.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2005 risulta di euro 827.280.464,54.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 novembre 2006

ERRANI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 7 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento della tassa automobilistica regionale

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2006

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2006.***06R0658**

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 53

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 7 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana), le parole «la somma di euro 5.000,00» sono sostituite dalle parole «la somma di euro 20.000,00».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2006

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2006.***06R0659**

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2006, n. 54

Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/ CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 22 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

2. La presente legge ha anche il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge n. 157/1992.

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga

1. Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

Art. 3.

Modalità del prelievo in deroga dello storno

1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno, con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana.

2. È ammesso il prelievo di venti esemplari al giorno con un massimo di cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria.

3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti.

Art. 4.

Tempi e luoghi del prelievo in deroga

1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2006.

2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

Art. 5.

D i v i e t i

1. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

Art. 6.

C o n t r o l l i

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994.

3. La giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.

Art. 7.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

Art. 8.

Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo

1. Le province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge.

2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 15,00 a soggetto.

3. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006.

4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attività di cattura.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all'INFS e al competente ufficio della giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2006.

(Omissis).

06R0660

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 55.

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

Art. 2.

Destinatari dei benefici

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;

b) avere riportato l'invalidità permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

Art. 3.

Tipologie dei benefici

1. I benefici della presente legge consistono in:

- a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
- b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
- c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
- d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
- e) benefici per l'acquisto della prima casa;
- f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;
- g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'art. 4.

2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Con regolamento della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'art. 3.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 20 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2006.

06R0703**LEGGE REGIONALE 21 novembre 2006, n. 56****Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 35 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dei commi 4-bis e 4-ter nell'art. 6 della legge regionale n. 17/2006

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.

4-ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le università competenti, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall'Università degli studi di Siena.».

Art. 2.

Abrogazione

1. Le lettere h) e k) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2006 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2006.

(Omissis).

06R0703**LEGGE REGIONALE 21 novembre 2006, n. 57****Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 35 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 78/2004

1. Nel comma 2, dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico), sono soppresse le seguenti parole: «della presenza e densità delle sale e degli schermi sul territorio regionale.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2006.

06R0705

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 35.

Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo)

1. Al comma 9 dell'art. 20 (Incarichi dirigenziali) della legge regionale n. 77/1999 le parole da «in caso di assenza» fino a «ruolo unico regionale», sono sostituite dalle seguenti:

«9. In caso di assenza o impedimento di un direttore, di un dirigente responsabile di struttura speciale di supporto, di un dirigente le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta competente in materia, ad altro dirigente in servizio permanente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti in servizio permanente assegnati alla direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali *ad interim* conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti in servizio permanente. A ciascun dirigente in servizio permanente può essere attribuito un solo incarico di dirigente *ad interim*. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico *ad interim*.».

Art. 2.

Conferimento incarichi dirigenziali

1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, la giunta regionale e il Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali, secondo le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante: Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, per la copertura dei posti vacanti, al personale regionale in servizio, in deroga alla percentuale ivi prevista.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile fino a complessivi ventiquattro mesi, qualora siano state attivate le procedure concorsuali dei posti vacanti.

3. Le procedure concorsuali di cui al precedente comma 2 sono definite, di concerto con le organizzazioni sindacali, con successivo provvedimento della giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti iscritti, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante:

«Ordinamento contabile della Regione Abruzzo», con le annuali leggi di bilancio sui capitoli di spesa 11223 - U.P.B. 02.01.005 denominato: «Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale», e 11213 - U.P.B. 01.01.005 denominato: «Trattamento economico del personale dirigenziale: principale ed accessorio».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 2006

DEL TURCO

06R0692

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 36.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a.

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo territoriale, di promozione del tessuto imprenditoriale e di rilancio occupazionale, partecipa, quale azionista della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a., alla ricapitalizzazione del capitale della stessa deliberato dall'assemblea degli azionisti.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione Abruzzo esercita il diritto di opzione sottoscrivendo n. 12.423 azioni del valore nominale di € 5,08 cadauna, con un sovrapprezzo di € 1,97, per un totale complessivo di € 87.582,15, sovrapprezzo destinato alla copertura delle perdite ulteriori.

3. La Regione Abruzzo, inoltre, esercita il diritto di opzione, limitatamente alle azioni non optate da parte di altri soci, fino all'acquisizione del complessivo numero di azioni non optate, sino ad un limite massimo di n. 30.094 azioni, per un valore complessivo di € 212.162,70.

Art. 2.

Procedure

1. La giunta regionale, per il tramite della direzione attività produttive, provvede all'attuazione delle procedure di sottoscrizione delle quote stabilite nell'art. 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 252433 denominato «Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla direzione regionale attività produttive istituito con legge regionale n. 81/2001» U.P.B. 08.02.002 corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 2006

DEL TURCO

06R0693

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 41. Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 (disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi).

1. L'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41, è così sostituito:

«Art. 3. — 1. Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della giunta regionale, le nomine di competenza della giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei capigruppo. In assenza della designazione la nomina è nulla.

2. Il Consiglio regionale, a mezzo della commissione di vigilanza, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge; a tal fine può chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 2006

DEL TURCO

06R0694

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 38.

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 143 e 17 dicembre 1996, n. 136, così come successivamente modificate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iniziative imprenditoriali eco-compatibili ed imprenditorialità femminile innovativa

1. La promozione di iniziative eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali, e quella riguardante l'imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella legge regionale 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale), e nella legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile) così come successivamente modificate, fino al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio corrente. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalle disposizioni normative contenute nelle leggi di cui all'art. 1 si provvede a norma dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 10 luglio 1998, n. 55 (Legge-quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione) e dell'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 2006

DEL TURCO

06R0695

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 39.

Disposizioni in materia di trasporti e viabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

«1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2006».

Art. 2.

Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio

1. La direzione trasporti e mobilità promuove, con proprio personale, un'attività di indagine preordinata alla conoscenza della realtà regionale del trasporto pubblico locale con riguardo ai diversi aspetti che concernono il rapporto tra ente concedente e società concessionaria del servizio di trasporto.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in € 10.000,00, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul cap. 151531, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a) U.P.B. 06.01.002 cap. 181460 di nuova istituzione denominato: Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio:

in aumento € 10.000,00;

b) U.P.B. 06.01.007 cap. 151531 denominato: oneri conseguenti alla predisposizione del catasto regionale della circolazione relativa ai trasporti ed ai veicoli eccezionali - legge regionale 6 novembre 1984, n. 71:

in diminuzione € 10.000,00.

Art. 3.

Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (norme per gli investimenti nel settore dei trasporti), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Mobilità nei poli di produzione). — 1. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l'organizzazione della mobilità dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale attraverso l'attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di Trasporti pubblici locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale.

2. La sperimentazione riguarda il miglioramento dell'accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente un numero di dipendenti superiore a 8.000 unità. La sperimentazione può riguardare anche l'accessibilità ad una singola azienda purché con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unità.

3. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a € 50.000,00.

4. Agli oneri derivanti dal presente art. si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 4.

Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 59

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152, avente per oggetto «Norme per il trasporto pubblico locale») è inserita la seguente:

«a/bis) il limite delle percorrenze e della contribuzione regionale alla data del 1° gennaio 1998 può essere superato per ristrutturazioni dettate da motivi di urgenza e indifferibilità o intensificazione e sempre nell'ambito dei servizi minimi di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale)».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1999, è inserita la seguente:

«d/bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l'intensificazione dei relativi programmi di esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della giunta regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati».

Art. 5.

Modifiche all'art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6

1. Il comma 2 dell'art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale mediante la competente Direzione trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale procede alla ripartizione del contributo finanziario stanziato in proporzione all'estesa chilometrica delle strade di interesse regionale trasferite alle singole province abruzzesi».

2. Il comma 3 dell'art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, è sostituito dal seguente:

«4. Le province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla competente direzione trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati».

Art. 6.

Interventi strategici di natura infrastrutturale nel settore della viabilità

1. La Regione Abruzzo ritiene strategicamente rilevante procedere alla realizzazione di interventi di natura strutturale nel settore della viabilità finalizzati:

a) alla messa in sicurezza della viabilità locale;

b) al decongestionamento del traffico delle zone altamente antropizzate di Pescara e Montesilvano, mediante interventi da attuare dai medesimi comuni;

c) al completamento degli interventi di cui al II atto aggiuntivo all'Intesa generale Quadro tra il Governo nazionale e la Regione Abruzzo del 20 dicembre 2002 ed alla realizzazione di interventi di viabilità strategicamente rilevante prevista in nuovi accordi o protocolli d'intesa nei quali sia stabilita una compartecipazione finanziaria della Regione;

d) alla sistemazione, da parte del comune di Teramo, di alcuni tratti di strada nell'ambito delle infrastrutture a servizio dell'Università con particolare riguardo al conseguimento di una maggiore sicurezza stradale in corrispondenza delle intersezioni tra arterie esistenti e già funzionanti.

2. La giunta regionale, nell'ambito della disponibilità di bilancio, procede alla individuazione degli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 1 ed alla ripartizione, tra gli stessi, dell'importo globale stimato per l'anno 2006 in € 12.200.000,00, allo scopo destinando, rispettivamente:

- a) € 1.300.000,00 per la lettera a);
- b) € 3.000.000,00 lettera b);
- c) € 6.500.000,00 per la lettera c);
- d) € 1.400.000,00 per la lettera d).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in € 12.200.000,00, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul capitolo 182351, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

- a) U.P.B. 06.02.002 cap. 182304 denominato: Interventi per grandi opere infrastrutturali:
in aumento € 12.200.000,00;
- b) U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento:
in diminuzione € 12.200.000,00.

Art. 7.

Modifiche agli articoli 66, comma 2, lettera b), e 67, comma 2, lettera b) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), è sostituita dalla seguente:

«b) a classificazione e declassificazione delle strade regionali o tratti di esse, sentite le province ed i comuni interessati».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 67 della legge regionale n. 11/1999, è sostituita dalla seguente:

«b) l'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 8.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale), è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2006, in € 500.000,00 si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul capitolo 182351, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

- a) U.P.B. 06.02.002 cap. 182450 denominato: Interventi per la intermodalità regionale - legge regionale 29 novembre 2002, n. 28:
in aumento € 500.000,00;
- b) U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento:
in diminuzione € 500.000,00».

Art. 9.

Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

1. La Regione Abruzzo provvede per l'anno 2006 al finanziamento degli investimenti per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto d'Abruzzo.

2. Tali finanziamenti sono erogati direttamente in favore della SAGA S.p.a., in qualità di soggetto gestore dello scalo aeroportuale, conformemente alle previsioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in € 4.600.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.

4. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 44

1. L'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 44 (interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione*). —

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

- a) impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati, corrispondenti alla tipologia A dell'allegato A;
- b) impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati, corrispondenti alla tipologia B dell'allegato A;
- c) impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche, corrispondenti alla tipologia C dell'allegato A;
- d) sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia D dell'allegato A;
- e) semplice sostituzione d'impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia E dell'allegato A;
- f) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), corrispondenti alla tipologia F dell'allegato A, così come modificata dal comma 5 del presente articolo;
- g) nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Al fine di garantire una disponibilità finanziaria per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 lo stanziamento di bilancio destinato annualmente al finanziamento della presente legge viene ripartito come segue:

- a) 80% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alle tipologie A, B, C, D, E o G;
- b) il 20% della somma disponibile è riservato agli interventi di cui alla tipologia F.

3. Eventuali fondi residui non assegnati nella graduatoria redatta per le tipologie A, B, C, D, E e G sono trasferite alla graduatoria relativa alla tipologia F, e viceversa.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono ai benefici della presente legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o con funicolari.

5. La tipologia F dell'allegato A alla presente legge è sostituita dalla seguente: «Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri)».

2. L'art. 5 della legge regionale n. 44/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi). — 1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) il servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo svolge l'istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle istanze presentate; il Servizio, tramite raccomandata a.r., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi venti giorni dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

b) il dirigente del Servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo, sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie degli interventi ammissibili a finanziamento. Sono redatte due graduatorie distinte: una per le tipologie A, B, C, D, E e G ed un'altra per la tipologia F.

2. Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli allegati A e B e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria atinente l'intervento proposto.

4. I ricorsi, da inviare tramite raccomandata a.r., devono pervenire alla giunta regionale - direzione trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale - Servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

5. Trascorso il periodo di cui al comma 4, il dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma le graduatorie ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all'art. 9.

6. Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine con cui le stesse sono inserite nelle graduatorie approvate, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

7. Il dirigente del Servizio trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo, con raccomandata a.r., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il disciplinare di concessione redatto secondo lo schema approvato dalla giunta regionale.

8. Il disciplinare di concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal beneficiario al Servizio entro venti giorni dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciataro.

9. I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all'art. 3, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

10. Qualora la disponibilità finanziaria dell'anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell'anno giudicati ammissibili nelle rispettive graduatorie e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l'ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l'erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nelle rispettive graduatorie degli interventi ammissibili, segue l'ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal Servizio al beneficiario con raccomandata a.r.

11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciataro e si procede a favore delle istanze che seguono nelle rispettive graduatorie.

3. L'art. 10 della legge regionale n. 44/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Vincolo di destinazione). — 1. Per assicurare il vincolo di destinazione il beneficiario deve essere proprietario dell'impianto. A tal fine è prodotta idonea documentazione attestante la proprietà dell'impianto.

2. Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del dirigente il Servizio.

3. Con provvedimento motivato della G.R. e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l'alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 2, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 5.

4. Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali, le aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di trasporto pubblico e le aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti possono esercitare il diritto di prelazione nell'ordine indicato.

5. Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per il numero di anni di cui al comma 2, e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 2, con arrotondamento all'anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita commissione di esperti costituita con atto del dirigente del Servizio.

6. I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal codice civile».

4. All'art. 12 della legge regionale n. 44/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis) Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della legge regionale n. 44/2004, così come modificata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest'ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.

2-ter) Ai fini delle procedure di cui alla legge regionale n. 44/2004, per l'annualità 2007 si intendono comunque validamente presentate le istanze spedite entro il 30 giugno 2006».

5. La tipologia F dell'allegato A alla legge regionale n. 44/2004 è sostituita dalla seguente: «Potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funiculari aerei e terrestri)».

6. La lettera g) del punto 1) dell'allegato B della legge regionale n. 44/2004 è sostituita dalla seguente:

«g) per le istanze dei concessionari pubblici e per le società miste composte da privati ed enti pubblici: deliberazione esecutiva con la quale vengono approvate l'iniziativa ed il relativo quadro di spesa e viene assunto l'impegno di spesa corrispondente al costo dell'impianto individuato sulla base del quadro economico di spesa al netto del contributo regionale».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 novembre 2006

DEL TURCO

06R0696

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2006, n. 27.

Concessione di garanzie fidejussorie in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 1° settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere una politica strutturale di rilancio del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano, la Regione Molise concede garanzie fidejussorie per l'accensione di un mutuo in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano per l'importo di euro 2.500.000,00.

2. Considerato che la quota di rischio totale garantita dalla Regione è pari ad € 2.500.000,00, la Regione destina, inoltre, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 la somma complessiva di € 190.000,00 per la copertura finanziaria della relativa quota di rischio, e così di seguito per ciascuno dei 24 anni dell'ammortamento del relativo mutuo.

Art. 2.

Soggetto beneficiario della garanzia

1. La garanzia fidejussoria è concessa in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano.

Art. 3.

Durata

1. La durata della garanzia fidejussoria concessa è pari a 24 anni e comunque fino alla totale estinzione del debito garantito.

Art. 4.

Obbligazione specifica e generica

1. La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni altro onere tributario.

2. La Regione Molise s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

3. La Regione Molise resta altresì impegnata a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima riconoscesse ad altri in via transattiva per porre fine ad una lite già iniziata o per prevenire una lite che potrebbe sorgere in ordine alla validità o all'efficacia dei pagamenti precedentemente conseguiti dalla banca stessa ed inerenti ad obbligazioni garantite dalla Regione stessa.

Art. 5.

Copertura finanziaria della relativa quota di rischio

1. La quota di rischio totale è stabilita in € 2.500.000,00.

2. Considerato che la quota di rischio totale garantita dalla Regione è pari ad euro 2.500.000,00 la Regione Molise provvede alla relativa copertura finanziaria destinando nel bilancio di previsione relativo all'anno 2007 e seguenti, per ciascuno dei 24 anni dell'ammortamento del mutuo, la somma di euro 190.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 agosto 2006

IORIO

06R0545

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2006, n. 28.

Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fini a 150.000 volt.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 30 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt e non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

2. L'esercizio delle suddette funzioni è esercitato dalla Regione.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

Art. 2.

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari e sempre che il numero di questi sia superiore a 10, si applica la procedura dettata dall'art. 52-septies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 3.

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, con tensione nominale fino a 150.000 volt, nonché di opere accessorie ai predetti, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. L'autorizzazione può imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni, purché adeguatamente motivati.

2. Sono soggette a denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;

b) gli elettrodotti sotterranei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati asserviti in via bonaria;

c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi in maniera significativa, ivi comprese le modifiche dei componenti degli impianti e le variazioni di tracciato che non comportino un maggiore impatto ambientale sulle aree gravate dalla costruzione degli impianti medesimi.

3. La denuncia, a firma di un legale rappresentante dell'esercente, è presentata presso l'ufficio regionale competente corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari e delle amministrazioni interessate all'impianto.

4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, se la Regione non ha comunicato un motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.

5. In assenza di opposizioni da parte dei privati e dell'amministrazioni interessate, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt, che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori.

6. Non sono soggetti ad autorizzazioni né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi la sostituzione di parte dei componenti impiegati.

7. Il procedimento, di competenza regionale, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ricomprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti di raccordo alla rete di trasmissione o di distribuzione, ferme restando le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Domanda di autorizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo o di un progetto preliminare, comunque denominato.

2. La domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da cartografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Regione.

3. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato territoriale competente), ai comuni interessati per gli aspetti urbanistici, alle altre amministrazioni ed enti competenti nelle ipotesi di cui all'art. 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ed all'autorità competente ad esprimere la valutazione di compatibilità elettromagnetica.

4. I pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di silenzio assenso.

5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione dell'avviso stesso nell'albo pretorio dei comuni interessati. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato, presso il competente ufficio regionale e presso gli albi pretori dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l'indicazione dell'ufficio dove devono essere presentate le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

6. Le osservazioni e le opposizioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul *Bollettino* e negli albi pretori dei comuni.

Art. 5.

Procedimento autorizzatorio

1. La Regione, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sentito il richiedente, tiene conto delle osservazioni presentate ed è tenuta all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari degli immobili su cui deve essere realizzata l'opera.

2. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al comma 5, dell'art. 4.

3. La Regione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti.

4. Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione debba essere integrato con almeno uno dei seguenti procedimenti:

a) valutazione di impatto ambientale (VIA) o di screening di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21;

b) valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

c) procedura di salvaguardia dei beni ambientali prevista dagli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) procedura di salvaguardia di aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

alla conferenza dei servizi partecipa un rappresentante del Comitato tecnico VIA che, al termine dei lavori del Comitato, ne riporta gli esiti in conferenza.

5. Con deliberazione della Giunta, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le modalità con le quali si dovranno svolgere i lavori del Comitato tecnico VIA, i criteri per l'individuazione del componente che parteciperà alla conferenza dei servizi ed i termini entro cui dovranno svolgersi i lavori del Comitato.

6. Qualora il richiedente intenda ottenere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, l'elaborato, unito alla domanda di autorizzazione completata con gli allegati di cui al comma 2 dell'art. 4, dovrà contenere l'indicazione delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari potrà essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. È sempre possibile al richiedente, prima della presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 5, chiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Qualora sia stata presentata la domanda di cui al precedente comma 6 e qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a dieci, si può procedere a comunicare l'avvio del procedimento con le modalità stabilite dall'art. 52-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, ai proprietari risultanti dai registri catastali delle aree indicate nell'elaborato depositato dal richiedente l'avvio del procedimento.

9. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 6, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Il provvedimento di cui al comma 9, che dovrà essere comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

11. L'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Regione anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 4. In tale ipotesi il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, e completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 6, 8 e 10.

12. Per gli impianti elettrici e per le linee di cui al comma 2 dell'art. 3, qualora in sede di realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario o in caso di opposizione del proprietario, l'istante potrà chiedere che la Regione autorizzi gli impianti medesimi, dichiarandone la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle Amministrazioni interessate e da un elaborato riportante la descrizione delle aree da espropriare e il nominativo dei proprietari secondo le risultanze catastali. Al procedimento si applicano i commi 8 e 10 che precedono.

Art. 6.

Inamovibilità delle linee elettriche

1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata l'inaamovibilità con il provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche con tensione uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili per legge.

3. È fatto salvo quanto disposto all'art. 11, comma 1.

Art. 7.

Occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità di esproprio

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'art. 2-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

2. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

Art. 8.

Permesso a costruire

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 9, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta a permesso a costruire; in ogni caso, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 9.

Decadenza, revoca e sospensione

1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica;

b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni;

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione si intenderà decaduta e sarà intimata la demolizione.

2. L'autorizzazione può essere sospesa per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostante alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico.

3. Il provvedimento di sospensione dispone l'esecuzione degli eventuali interventi necessari.

4. Nel caso di non temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere revocata in via definitiva. All'esercente l'impianto è riconosciuto un equo indennizzo a carico della Regione, salvo che le condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica non siano a lui imputabili.

Art. 10.

Collaudo

1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo su richiesta del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del cap. 3 «Disposizioni finali e transitorie» del decreto ministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche esterne.

2. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

4. Il collaudo di linee fino a 20.000 volt sottoposte ad autorizzazione può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte della locale rete elettrica collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.

5. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono Sostituiti da un attestato dell'esercente che tiene luogo del certificato di collaudo.

6. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Regione che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'art. 9.

7. Le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione si intendono collaudati dietro presentazione da parte delle imprese esercenti attività elettriche di dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni.

8. Sono esclusi dalla procedura di collaudo le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Art. 11.

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

1. La Regione può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere al titolare dell'impianto da spostare o da modificare e su chi gravi l'onere del pagamento.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante da eseguire, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio dei procedimenti a termini degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esercente potrà chiedere l'autorizzazione alla Regione presentando un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente e la conformità della documentazione allegata all'istanza, con provvedimento dirigenziale autorizza in via definitiva gli impianti e dispone la pubblicazione dell'atto e dell'elenco degli impianti nel *Bollettino ufficiale* della Regione, fermi restando gli obblighi già assunti o da assumere da parte del richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate e facendo salvi i diritti dei terzi.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel presente articolo, la presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

4. Gli impianti autorizzati prima del 31 dicembre 2004 per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché per quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'impresa elettrica di dichiarazione di conformità dell'opera al progetto ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

5. La disciplina della sanatoria si applica anche nel caso in cui gli impianti insistono nelle aree di cui alla legge regionale n. 5 del 5 maggio 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice di navigazione.

Art. 13.

Abrogazioni

1. La lettera e) dell'art. 84 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, è abrogata.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 settembre 2006

IORIO

06R0587

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2006, n. 29.

Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 30 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise promuove la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, pubblici e privati, nei settori della previdenza e della sicurezza sociale, riconoscendo l'alto valore sociale del servizio di pubblica utilità svolto dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione Molise e legalmente riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. La finalità di cui al comma 1 è conseguita attraverso la valorizzazione, nel rispetto del pluralismo, di tutte le attività svolte dai predetti Istituti di patronato per le attività di servizio, di informazione e di segretariato sociale, di orientamento, di mediazione con le istituzioni, dirette a garantire la esigibilità di prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione, fra le quali un particolare rilievo assume quella esercitata in favore dei lavoratori in attività o in quiescenza, nei confronti degli enti previdenziali per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni dovute o nelle controversie giudiziarie nei confronti degli stessi, soprattutto a causa della complessità delle pratiche amministrative e della difficoltà per il cittadino di portarle a termine senza un'adeguata assistenza.

Art. 2.

Contributi in favore degli Istituti

1. Al fine di dare attuazione ai principi della presente legge, è autorizzata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, la concessione di contributi annui a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, che operano nel territorio della Regione Molise.

2. I contributi sono integrativi di quelli concessi e previsti da leggi statali sulla materia e sono attribuiti per attività non statisticabili, diverse da quelle già finanziate ai sensi dell'art. 13 della predetta legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 3.

Forme di contributo

1. I contributi sono concessi in relazione:

a) al numero di dipendenti in organico nelle sedi degli Istituti di patronato nella Regione Molise;

b) all'articolazione territoriale degli uffici degli istituti di patronato e all'attività di patrocinio effettivamente svolta dagli stessi;

c) alle iniziative di promozione, di informazione, di prevenzione e di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale.

2. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) svolgimento all'interno delle aziende delle attività previste dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;

b) incentivazione delle forme di assistenza legale a favore dei cittadini;

c) organizzazione di convegni, seminari e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, la sicurezza sul lavoro, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa informazione;

d) formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori preposti all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo;

e) svolgimento dell'attività di segretariato sociale in favore della famiglia, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000;

f) svolgimento e trattazione delle pratiche relative all'emigrazione ed all'immigrazione;

g) attività di monitoraggio dei servizi e delle prestazioni rese sul territorio di competenza.

Art. 4.

Commissione tecnica regionale

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituita una Commissione tecnica regionale con sede presso l'assessorato regionale alle politiche sociali, composta come segue:

a) direttore generale dell'assessorato alle politiche sociali;

b) dirigente del servizio lavoro;

c) dirigente del servizio assistenza socio-sanitaria;

d) dirigente del servizio risorse umane;

e) dirigente del servizio promozione e tutela sociale;

f) funzionario regionale di fascia «D» del servizio promozione e tutela sociale, con funzioni di segretario, designato dal direttore generale competente per materia.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale.

3. La Commissione ha compiti istruttori e propositivi alla giunta regionale, relativamente:

a) alla definizione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attività previste al comma 1 e comma 2 dell'art. 3;

b) alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato.

4. La Commissione per le attività previste dall'art. 3 trasmette alla giunta regionale, per l'approvazione, la relativa proposta di riparto entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Relativamente al primo anno di vigenza della presente legge, i termini di cui al comma 4 scadono entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 5.

Concessione contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, i responsabili provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, con sede presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali, corredata da una dettagliata relazione sulle prestazioni non statisticabili rese e sulle attività svolte, unitamente ai report riferiti ai servizi di monitoraggio effettuati sui servizi presenti sul territorio di competenza.

2. Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi, concernenti l'attività svolta nel primo anno di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. La Commissione tecnica regionale di cui all'art. 4 può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attività degli Istituti e può predisporre tutti i controlli che ritenga opportuni.

4. Le dichiarazioni false o mendaci relative alla attività svolta dagli Istituti o qualsiasi altra grave irregolarità relativa alla presentazione delle richieste di cui alla presente legge, comportano l'immediata decadenza dai contributi eventualmente concessi e l'impossibilità di presentare ulteriori domande per i cinque anni successivi.

5. L'erogazione dei contributi annuale per l'Istituto interessato può essere sospesa in via cautelare a seguito della rilevazione dell'infrangimento di natura amministrativa.

Art. 6.

Rilevazione attività e organizzazione degli Istituti

1. L'attività e l'organizzazione degli Istituti di patronato sul territorio regionale vengono rilevate anche attraverso la documentazione prescritta dalla normativa statale vigente in materia e che gli Istituti medesimi sono obbligati a tenere presso le proprie sedi.

2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, la Commissione tecnica di cui al precedente art. 4 può avvalersi delle relazioni approntate dagli uffici preposti alla vigilanza sugli Istituti di patronato.

3. Ciascuna sede degli Istituti è tenuta a conservare e presentare, per le verifiche disposte ed effettuate dalla Commissione tecnica regionale, l'intera documentazione concernente l'attività svolta, gli eventuali registri relativi e quant'altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

4. In particolare le tabelle statistiche con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta, compilate dagli Istituti e trasmesse a corredo delle domande di concessione di contributo annuale, devono essere accompagnate da una relazione riassuntiva con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto, in ordine all'esattezza dei dati comunicati.

5. La Commissione tecnica regionale di cui al precedente art. 4 provvede alla verifica della sussistenza o meno delle caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Erogazione contributi

1. La giunta regionale su proposta della Commissione tecnica di cui al precedente art. 4, provvede all'approvazione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attività previste al comma 1 e comma 2 del precedente art. 3 e alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 200.000,00. All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 2006, mediante la conseguente istituzione, nello stato di previsione del bilancio del corrispondente capitolo di spesa, con la denominazione «Contributi regionali a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» con lo stanziamento di euro 200.000,00.

2. Nel bilancio dell'anno 2006 e di ciascuno degli anni successivi, sarà iscritto il relativo capitolo con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 settembre 2006

IORIO

06R0588

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 30.

Disciplina organica in materia di riordino del sistema associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

(Pubblicata nel ediz. straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specializzati alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni allevatori del Molise ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

Art. 2.

Obiettivi

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono assicurati dall'Associazione degli allevatori del Molise, previo adeguamento dello statuto dell'APA di Campobasso.

2. L'associazione A.P.A. di cui al comma 1, assume caratteristiche di associazione interprovinciale (A.A.M.), ed è costituita dagli allevatori della Regione Molise nel rispetto delle norme del codice civile e secondo le disposizioni dell'Associazione italiana allevatori.

3. L'adeguamento dello statuto dell'A.P.A. di Campobasso prevede inoltre la possibilità di istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente nel comitato direttivo e un componente nel collegio dei sindaci designati dalla giunta regionale, nonché la rappresentanza del personale dipendente con un componente nel comitato direttivo designato dall'organizzazione sindacale più rappresentativa all'interno della stessa Associazione.

Art. 3.

Interventi

1. Ai fini di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:

a) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico;

b) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;

c) finanzia l'attività di assistenza tecnica in zootecnia;

d) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.

2. La giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie:

a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato;

b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal Programma operativo regionale del Molise e dal suo Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;

c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;

d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;

e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;

f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale;

g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razze.

3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

Associazione degli allevatori

1. La Regione riconosce all'Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all'art. 3.

2. L'amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 100 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori.

3. Sul conto corrente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione degli allevatori e le eventuali economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

Art. 5.

Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 6.

Controlli della produttività animale

1. Per l'effettuazione dei controlli funzionali, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

Art. 7.

Assistenza tecnica in zootecnia

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la giunta regionale concede all'Associazione degli allevatori del Molise aiuti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in zootecnia.

2. L'assistenza tecnica in zootecnia, di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Art. 8.

Riproduzione animale

1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la giunta regionale riconosce i seguenti aiuti:

a) fino al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;

b) fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l'introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale, con esclusione degli interventi di fecondazione artificiale.

2. Il massimale di cui alla lettera b) del comma 1 è elevabile fino al 70 per cento dei costi riconosciuti per le aziende iscritte nei libri genealogici che rientrano in programmi relativi ai test per la qualità genetica o di valutazione delle rese del bestiame.

Art. 9.

Altri interventi

1. La giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'art. 3, comma 2. I massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile sono definiti con atto della giunta regionale in conformità alle limitazioni contenute nella decisione della commissione e di quanto previsto dal programma operativo regionale del Molise e dal Complemento di programmazione.

Art. 10.

Soggetti beneficiari

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.

2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sistema Associazione allevatori del Molise.

3. L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario di cui al comma 2 non può superare il massimale di centomila euro per un periodo di tre anni.

Art. 11.

Procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 (attività istituzionale della tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali) l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta alla Regione Molise, Assessorato all'agricoltura e foreste, il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico elaborato dall'Associazione italiana allevatori sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6. Detto programma dovrà essere predisposto nel rispetto dei dati sul miglioramento genetico del Molise elaborato dall'Associazione italiana allevatori anche sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6 e lo stesso sarà rendicontato annualmente alla Regione Molise, Assessorato all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, la giunta regionale provvede ad individuare le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione nei limiti della decisione comunitaria, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

3. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla giunta regionale. L'Associazione allevatori, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione «Agricoltura» della Regione la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9, la giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilità di bilancio, provvede mediante l'adozione dei programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la concessione dei contributi.

5. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla giunta regionale.

6. I bandi per l'attuazione dei programmi, di cui al comma 4, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 12.

Anticipazioni

1. L'amministrazione regionale, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, anticipa, in favore dell'Associazione allevatori il 90 per cento delle somme annualmente occorrenti a tal fine, con l'obbligo da parte della stessa Associazione di presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo, cui segue l'erogazione del saldo.

2. Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall'amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'adeguamento del proprio statuto, ai sensi della presente legge, che dovrà avvenire comunque in sede di rinnovo degli attuali organi statutari in carica, comprensivo della modifica della denominazione in «Associazione allevatori del Molise» l'Associazione provinciale allevatori di Campobasso continuerà a svolgere le attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione allevatori, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'art. 11, un'anticipazione del contributo pubblico da stabilirsi con atto della giunta regionale in base alle disponibilità di bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento di quello erogato nell'anno precedente.

Art. 14.

Funzionalità dell'Associazione degli allevatori del Molise

1. Il personale dell'attività di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) utilizzato dall'Associazione provinciale allevatori di Campobasso, resta assegnato all'Associazione degli allevatori del Molise; resta assegnato altresì il personale necessario per l'attività di assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attività previste dalla presente legge.

2. Viene altresì assegnato in servizio all'Associazione allevatori del Molise il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio.

3. Al fine di poter procedere alla chiusura dei contenziosi in essere, la giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e gli adempimenti necessari per la definizione delle situazioni pendenti, nonché individua le risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ai precedenti commi.

4. Gli atti di cui al comma 3 hanno esecuzione solo successivamente all'avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle strutture preesistenti non più nelle condizioni di raggiungimento dello scopo sociale e non più delegate dall'Associazione italiana allevatori.

5. L'A.P.A. di Campobasso, contestualmente agli adeguamenti statutari ed al rinnovo degli organi, così come previsti dagli articoli 2 e 13, dovrà provvedere alla chiusura dei contenziosi in essere conseguenti al trasferimento delle competenze e delle attività dell'A.P.A. di Isernia alla stessa A.P.A. di Campobasso.

Art. 15.

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 maggio 2004, n. 12, recante: «Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico» approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 20 aprile 2004 e non pubblicata, viene pubblicata ed è abrogata.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato: «Fondo per il sostegno alle Associazioni allevatori del Molise».

2. In fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui alle leggi regionali n. 21/2003, n. 8/1997 e n. 9/2002.

3. Gli stanziamenti per gli interventi di cui all'art. 14 sono per il comma 1 fino ad un massimo di 700.000,00 euro e per il comma 3 fino ad un massimo di 300.000,00 euro.

4. Sono annualmente riportate nel bilancio regionale, come spese obbligatorie, le somme relative alle attività della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali trasferiti a valere sulla fiscalità dallo Stato alle Regioni. L'importo non può essere inferiore all'ammontare medio dei trasferimenti riferiti agli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 17.

Compatibilità comunitaria

1. A norma dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2005, n. 49, le disposizioni della presente legge che concernono regimi di aiuti sono applicate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise della comunicazione, da parte del Presidente della giunta regionale, relativa all'intervenuto parere favorevole della Commissione europea in esito a procedura di notifica.

2. I regimi di aiuti previsti dalla presente legge si applicano comunque nei limiti di quanto consentito dalla decisione della Commissione europea.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0571

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 31.

Interventi della Regione a favore dei «Molisani nel mondo».

(Pubblicata nel ediz. *straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti fissati dalla Costituzione in relazione all'attività internazionale, interviene in favore dei cittadini molisani emigrati all'estero, con iniziative finalizzate all'avvio ed allo sviluppo di relazioni economiche, nonché al rafforzamento della loro identità intesa come conoscenza della cultura di origine ed a sostegno della loro presenza attiva e globale nel contesto culturale e sociale di appartenenza.

2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente nel Molise, agevolandone il reinserimento sociale, culturale e produttivo.

Art. 2.

Destinatari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge:

a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero;

b) i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da non più di due anni dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in un comune del Molise;

c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nonché i discendenti fino alla quarta generazione.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione dell'autorità consolare o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per almeno tre anni.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3.

Iniziative ed interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la propria terra d'origine e tutela, fra le comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni il valore dell'identità molisana.

2. La Regione interviene a fornire assistenza ai molisani nel mondo nel caso si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la Regione promuove ed attua interventi finalizzati ad agevolare il rientro ed il reinserimento nel territorio regionale.

5. La Regione prevede riconoscimenti a favore di coloro che si sono distinti nell'ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo, onorando l'immagine del Molise nel mondo.

Art. 4.

Programma degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la giunta regionale, sentito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» di cui all'art. 10, predispone un programma operativo triennale.

2. Il programma operativo triennale individua:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;

c) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni;

d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri enti, organismi o associazioni ed i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;

e) le direttive di attuazione, con le indicazioni delle priorità individuate per la realizzazione degli interventi;

f) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale;

g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.

3. Il programma operativo triennale è adottato dalla giunta regionale.

4. Possono essere assunte dalla giunta regionale singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibili in sede di redazione del programma operativo triennale, sentita la competente Commissione consiliare, in modo particolare per gli alloggi e le iniziative concernenti attività produttive.

5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibilità per i singoli interventi di cui al capo II, con la relativa dotazione finanziaria, nonché la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'art. 14.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO

Art. 5.

Informazione e comunicazione

1. La Regione promuove interventi finalizzati:

a) alla diffusione fra le comunità dei molisani nel mondo di pubblicazioni, materiale audiovisivo ed informativo utile allo sviluppo dei rapporti culturali ed economici con la terra d'origine;

b) allo sviluppo di una rete di comunicazione multimediale con cittadini di origine molisana presenti nelle diverse aree geografiche;

c) alla promozione dell'informazione di ritorno da parte delle comunità molisane nel mondo;

d) alla divulgazione della propria attività legislativa ed amministrativa e di quanto concerne la realtà economica, sociale e culturale del Molise.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento culturale

1. La Regione, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, le seguenti iniziative:

a) l'aggiornamento culturale, compreso l'insegnamento della lingua italiana, dei molisani all'estero e dei loro figli che intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise

b) la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale regionale e nazionale;

c) l'organizzazione di incontri, convegni e seminari per la collettività;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio.

Art. 7.

Turismo sociale, soggiorni e scambi

1. La Regione organizza nel proprio territorio, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati:

a) iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale in favore dei molisani all'estero

b) soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per giovani figli di molisani nel mondo.

2. La Regione promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, lo sviluppo di scambi commerciali tra le imprese molisane e quelle guidate da operatori che hanno comunque legami con il Molise.

Art. 8.

Inserimento scolastico e riqualificazione professionale

1. La Regione, anche in concorso con i programmi nazionali e comunitari, nonché in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, promuove in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, i seguenti interventi:

a) la frequenza di corsi di orientamento per l'inserimento scolastico e per la formazione linguistica anche mediante la concessione di assegni di studio;

b) iniziative di supporto per il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

c) la promozione di corsi di perfezionamento della lingua italiana in Italia ed all'estero;

d) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale.

Art. 9.

Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per:

a) spese sostenute per il viaggio comprese anche quelle per i familiari;

b) spese di trasporto per le masserizie sostenute per il definitivo rientro;

c) spese di prima sistemazione;

d) spese per la traslazione nella Regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;

e) situazioni di particolare bisogno.

2. I finanziamenti per i contributi di cui al comma 1 sono erogati annualmente dalla Regione.

Capo III

ORGANISMI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10.

Consiglio dei «Molisani nel mondo»

1. È istituito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio è composto:

a) dal Presidente della giunta regionale, o dall'assessore ai «Molisani nel mondo» che, la presiede;

b) da dodici rappresentanti delle federazioni;

c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

d) da un rappresentante delle Unioncamere;

e) da un rappresentante dell'Università degli studi del Molise

f) da tre sindaci dei comuni della Regione, designati dal Consiglio regionale;

g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

h) dal direttore regionale dell'Agenzia «Molise lavoro»;

i) dal presidente del Consiglio dei «Giovani molisani nel mondo».

3. Il Presidente del Consiglio dei «Molisani nel mondo» può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio generale dell'emigrazione (C.G.E.) molisani.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero con funzione di coordinatore.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato ai «Molisani nel mondo».

7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 11.

8. La giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i componenti.

9. Il Consiglio dei «Molisani nel mondo» può riunirsi anche in località diverse sia in Italia che all'estero.

10. È istituito il Consiglio dei «Giovani molisani nel mondo» composto da quindici membri in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un ufficio di presidenza costituito da un presidente, due vicepresidenti e da un segretario. La giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per la disciplina dei compiti e delle funzioni dell'organismo.

Art. 11.

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) promuove studi ed iniziative inerenti al fenomeno dell'emigrazione in rapporto alla vita economica e sociale della Regione nonché alle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) cura i rapporti con enti, uffici ed organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali;

c) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali e divulgative all'estero nelle materie di competenza della Regione, incluse quelle di cui all'art. 15;

d) esprime pareri su proposte di legge regionale e di regolamento che dispongono in materia di emigrazione;

e) esprime parere sul programma triennale degli interventi di cui all'art. 4;

f) formula proposte e pareri espressamente richiesti dalla giunta regionale;

g) delibera il regolamento interno che sottopone all'approvazione della giunta regionale;

h) invia alla giunta regionale, al termine di ciascun anno, una documentata relazione sull'attività svolta.

Art. 12.

Conferenza dei molisani nel mondo

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» al fine di garantire il collegamento con i molisani residenti nelle varie aree geografiche, indice, almeno ogni due anni, nel territorio regionale o all'estero, la Conferenza regionale dei «Molisani nel mondo».

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, definisce le modalità organizzative della Conferenza, comprese quelle concernenti i rimborsi per le spese di partecipazione dei delegati e degli eventuali invitati.

Art. 13.

Associazionismo

1. La Regione riconosce le funzioni e le attività svolte dalle associazioni e dalle federazioni da esse costituite, che operano da almeno un anno con carattere di continuità, con sede all'estero o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'assessorato ai rapporti con i «Molisani nel mondo» il registro regionale delle associazioni e rispettive federazioni. Al registro sono iscritte:

a) le associazioni operanti all'estero e le loro federazioni;

b) le associazioni regionali che operano in Molise per i cittadini emigrati e le loro famiglie.

3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni e le federazioni devono attenersi a quanto prescritto in apposita deliberazione della giunta regionale da emanarsi su proposta dell'assessore ai rapporti con i «Molisani nel mondo».

4. Resta valida l'iscrizione al registro regionale delle associazioni e delle federazioni, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, e 24 marzo 1993, n. 8.

Art. 14.

Contributi alle associazioni e federazioni

1. La giunta regionale concede contributi alle associazioni e federazioni iscritte nel registro regionale per le iniziative di cui alla presente legge.

2. Per la richiesta di concessione dei contributi le associazioni e le federazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente corredata di:

a) programma dettagliato delle iniziative da realizzare, con relazione illustrativa su contenuti, modalità di realizzazione e finalità di ciascuna iniziativa;

b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 15.

Riconoscimenti a cittadini di origine molisana

1. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce, criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine molisana che operino o abbiano operato all'estero onorando il Molise nel mondo.

2. È istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio «Grande Molise».

3. Il premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in sezioni. Le segnalazioni sono libere e vanno indirizzate all'assessorato ai «Molisani nel mondo».

4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, nomina una commissione di esperti per l'attribuzione del premio «Grande Molise».

5. La commissione è composta di sette membri, di cui quattro scelti tra componenti di associazioni o federazioni di molisani residenti all'estero, ed è presieduta dall'assessore ai rapporti con i «Molisani nel mondo».

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio dei «Molisani nel mondo».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Norma abrogativa

1. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, recante: «Interventi della Regione per l'emigrazione» e 24 marzo 1993, n. 8, recante: «Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero» nonché il regolamento regionale 10 dicembre 1993, n. 3, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 19.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/1989 e n. 8/1993, nonché le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 3/1993.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 del bilancio regionale utilizzando gli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base n. 302.

2. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0572

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2006, n. 20.

Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 48 del 23 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. È disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 3.

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 2.

Art. 4.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

- b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c*), della legge n. 130/2001.

Art. 5.

Regolamenti comunali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*).

2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.

2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La Regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.

3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Art. 7.

Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'art. 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8.

Informazione ai cittadini

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.

2. Nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:

a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'art. 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;

b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 ottobre 2006

BASSOLINO

06R0616

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2006, n. 21.

Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 49 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione, già sedi didattiche di attività formative socio sanitarie, di educazione continua in medicina, del corso di formazione specifica in medicina generale, nonché di lauree triennali in ambito sanitario, nel rispetto della circolare assessorile n. 2659/sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, in conformità all'accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le regioni e province del 22 febbraio 2001 e della delibera della giunta regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la fase di qualificazione di operatore socio sanitario anche di soggetti non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private.

2. In attuazione del comma 1, annualmente, l'assessorato regionale alla sanità, provvede con atto deliberativo alla determinazione del fabbisogno formativo in ambito regionale.

3. La qualificazione nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, avviene attraverso corsi, da tenersi con cadenza annuale, in presenza del fabbisogno formativo rilevato in ambito regionale di cui al comma 2.

4. La Regione, nel mese di ottobre di ogni anno, sentite le competenti commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando pubblico per la partecipazione ai corsi di operatore socio sanitario per i cittadini che, ai sensi dell'accordo indicato al comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell'obbligo e compimento del diciassettesimo annodi età alla data di scadenza del bando.

5. Nel bando di cui al comma 4 sono, altresì, stabilite le sedi didattiche coinvolte per l'anno scolastico di riferimento, il numero di partecipanti totale e per singola sede, i criteri per la valutazione dei titoli dei richiedenti.

6. Se la previsione finanziaria, di cui all'art. 2, risulta insufficiente a coprire gli oneri economici cui le aziende devono far fronte per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, la Regione dispone una tassa minima di iscrizione integrativa dalla quale sono comunque esonerati i cittadini disoccupati, gli inoccupati, i minori, gli orfani ed i disabili.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente anno in euro duecentomila si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla unità previsionate di base - UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 3.12.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. All'onere degli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 ottobre 2006

BASSOLINO

06R0675

REGIONE BASILICATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1° agosto 2006, n. 168.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Articoli 20 e 21 decreto legislativo n. 196/2003) - Codice in materia di protezione di dati personali - Approvazione.

(Pubblicata nel *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 51 del 22 agosto 2006)

(Omissis).

06R0596

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 2 1 0 *

€ 2,00